




StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



NOVEMBRE 2006

UE: richiesta di chiarimenti all'Italia sulla misura e ripartizione del compenso dovuto a produttori di fonogrammi ed artisti interpreti esecutori per la radiodiffusione delle registrazioni

Avv. Alberto Pojaghi

L'art. 12 della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, ha istituito l'obbligo di versamento, da parte dell'utilizzatore del disco, di una "rémunération équitable et unique" per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico. Con legge 22 novembre 1973, n. 866, l'Italia ha ratificato la detta Convenzione, delegando il Governo ad emanare norme per l'applicazione relativa.

Con D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490, sono stati modificati gli artt. 73 e 79 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.a.) e l'art. 23 del relativo Regolamento di esecuzione; con la prima norma ponendo a carico del produttore fonografico l'obbligo di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso riscosso per l'utilizzazione del disco in pubblico o a mezzo radiodiffusione o televisione; con la seconda norma disponendo che la misura del detto compenso e le quote di ripartizione relative fossero determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Consultivo per il diritto di autore, costituito secondo gli artt. 190 ss. L.d.a., in adunanza generale.

Con i D.P.C.M. 1° settembre 1975 e 15 luglio 1976, si è disposto che, in difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione del disco, a scopo di lucro, è commisurata al 2% degli incassi lordi riferibili al disco; mentre il compenso dovuto dall'ente esercente il servizio di radiodiffusione è limitato all'1,5%.

Con Direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 l'Unione Europea ha reiterato all'art. 8.2 quanto già disposto dalla Convenzione di Roma; e con Decreto Legislativo 16 novembre 1994 n. 685, di recepimento della detta Direttiva, oltre a modificare l'art. 73 L.d.a., è stato introdotto nella stessa L.d.a. il nuovo art. 73bis, con istituzione del compenso dovuto per utilizzazioni non a scopo di lucro, sempre da determinarsi secondo le norme del Regolamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il già citato art. 23 del Regolamento non risulta tuttavia essere stato esteso all'art. 73 bis né risulta essere stata adottata alcuna relativa disposizione di determinazione del compenso relativo in sede ministeriale.

Ora la Commissione Europea – Direzione Generale per il mercato interno – con nota del 27 luglio 2006, richiede allo Stato italiano elementi in merito alla previsione contenuta nel citato D.P.C.M. 1° settembre 1975, sul rilievo che, ad avviso dei servizi della Commissione stessa, l'art. 1 del detto decreto, nella parte in cui fissa la misura e la ripartizione del compenso dovuto agli interpreti e ai produttori per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, potrebbe confliggere con l'art. 8, par. 2, della Direttiva 92/100/CEE – concernente il noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale – e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. sentenza del 6 febbraio 2003, causa C-245/00, SENA, ricercabile in www.curia.europa.eu). Infatti, il citato articolo (in quanto introduttivo di una presunzione legale secondo la quale, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra gli aventi diritto e i soggetti che radiodiffondono tali fonogrammi, la misura del compenso è fissata al 2% del fatturato degli utenti, in proporzione al tempo di trasmissione globale) secondo la Commissione non sembra destinato ad incoraggiare la negoziazione di un livello di remunerazione superiore e stabilirebbe, di fatto, un massimale legale che non esiste negli altri stati. Ciò

potrebbe quindi creare una distorsione nel mercato interno, privando gli aventi diritto della equa remunerazione ai sensi dell'art. 8, par. 2, della Direttiva n. 92/100/CEE.

Il Comitato Consultivo per il Diritto d'Autore, istituito ai sensi degli artt. 190 ss. L.d.a., nell'adunanza generale del 25 settembre 2006, investito della cognizione dei citati rilievi della Commissione, ha osservato che: "E' solo in difetto di diverso accordo fra le parti che il D.P.C.M. fissa una percentuale del 2%. Tale percentuale è, infatti, posta, a parere del Comitato, a tutela soprattutto della parte più debole che vede così fissato un limite al di sotto del quale non è possibile derogare. Ciò si desume dall'espressione usata dall'art. 1 che stabilisce che il compenso è commisurato al 2%, il che vuol dire che si tratta in realtà di un minimo garantito e non di un massimale legale", pur convenendo sulla opportunità di promuovere una revisione del detto DPCM. Tale interpretazione ha portata innovativa rispetto alle motivazioni espresse dallo stesso Organo nei lavori che avevano portato al D.P.C.M. medesimo, in cui la valutazione si era limitata alla determinazione della misura della percentuale, allora ritenuta equa anche in considerazione della fase di avvio.

Ora il comitato aggiunge che la necessità di fissare un compenso, in ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è dovuta al fatto che si è in presenza di un diritto a solo compenso, e non già di un diritto esclusivo, quindi non assistito da alcuna possibilità di inibitoria degli utilizzi, sì che la parte interessata al compenso è considerata "debole" in quanto priva di alcuna misura utilizzabile a propria tutela.

E' da segnalare che sia la Commissione sia il Comitato svolgono le proprie contrapposte valutazioni in base al comune obiettivo di tutela dei diritti delle categorie protette dalla Convenzione di Roma e dalla Direttiva, nel senso che, secondo la Commissione, le categorie in parola potrebbero essere pregiudicate dalle disposizioni italiane; mentre invece, secondo il Comitato, queste disposizioni mirerebbero a tutelare le categorie stesse in termini di "minimo garantito"; e ciò va rimarcato, soprattutto per quanto

di provenienza da una Direzione Generale preposta alla tutela della concorrenza. Sarà ora da vedere quale comportamento lo Stato italiano deciderà di assumere nei confronti dei rilievi della Commissione, ma già sembra che il Ministro per le politiche comunitarie non abbia alcuna intenzione di contrastare l'intervento comunitario e di rischiare misure sanzionatorie.